

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4950

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, BETTONI BRANDANI,
SCIVOLETTO, FORCIERI, BUCCIARELLI, CARPINELLI,
MANFREDI, RESCAGLIO, MAGGi e RIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2001

Semplificazione della procedura per il taglio del bosco e
soppressione della disciplina introdotta dall’articolo 2
della legge 11 dicembre 2000, n. 365

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, «nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio». Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, stabilisce altresì che «il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio.»

L'attività di coltivazione e taglio dei boschi, che il citato intervento legislativo stravolge, è già oggetto di molteplici regolamenti di polizia forestale di fonte provinciale, oltre ad essere disciplinata dalle leggi regionali emanate in oltre vent'anni ai sensi del trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni operato dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La scelta di rilegificare a livello nazionale la materia appare in controtendenza, anche nei confronti degli indirizzi di politica legislativa che - a partire dalle cosiddette «leggi Bassanini» - scoraggiano l'introduzione di un regime autorizzatorio tanto complesso, come quello previsto dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, per una normale attività silvo-colturale. Non pare opportuno altresì farlo sulla base di una delimitazione geografica definita

in relazione ad una contingenza straordinaria e casuale quale la contiguità temporale di fenomeni alluvionali e calamitosi; essi sono occorsi in alcune regioni del territorio nazionale nei mesi di settembre ed ottobre 2000 e, solo per questa contingenza, le relative aree sarebbero assoggettate ad un regime diverso da quello vigente nella restante parte del territorio nazionale.

Tutto ciò infine solleva seri dubbi in merito al rispetto dell'autonomia regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione. Anche solo sotto il profilo della qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nei testi normativi, le raccomandazioni dell'OCSE in materia di progettazione normativa appaiono evidentemente disattese dal testo di cui si propone ora l'abrogazione. L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, non soddisfa infatti nessuno dei seguenti requisiti, che rappresentano i criteri di una buona produzione legislativa:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, è abrogato.

